



Unione Europea



Direzione Generale dell'Immigrazione
e delle Politiche per l'Integrazione
AUTORITÀ DELEGATA



Dipartimento per le Libertà Civili e
l'Immigrazione
AUTORITÀ RESPONSABILE

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Avviso pubblico N. 2/2019 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON1 Migrazione legale – Progetti di formazione professionale e civico linguistica pre-partenza finalizzati all'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, di formazione professionale e per ricongiungimento familiare

adottato con Decreto del Direttore Generale dell'immigrazione delle politiche di integrazione del 9 gennaio 2019 –
pubblicato in data 23 gennaio 2019

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Versione n.2 - 1 marzo 2019

Le risposte fornite rivestono carattere di interpretazione autentica del combinato disposto delle previsioni dell'Avviso.

Il presente documento è sottoposto ad aggiornamento ed è pertanto consigliabile una sua continua consultazione.

1. Alla luce del criterio di valutazione 1.1 "Creazione e attivazione di partenariati nazionali e transnazionali con i soggetti che operano nelle tematiche oggetto dell'avviso", è ammessa la partecipazione di enti di paesi terzi?

Gli enti di paesi terzi (extra-UE) possono partecipare solo ed esclusivamente in qualità di Soggetti Aderenti così come definiti all'art. 1.1 lett. I), senza quindi rappresentare centri di imputazione di costo.

2. Gli Operatori privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi del D.lgs. 276/2003 e del D.lgs. 150/2015 (di cui alla lett. e) dell'art. 4.1) e gli Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province autonome per lo svolgimento di attività di formazione professionale e servizi al lavoro ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166 (di cui alla lett. f) dell'art. 4.1) possono presentare proposte anche se costituiti in forma giuridica di Spa o Srl?

Con riferimento a quanto richiesto si fa presente che i soggetti ammessi a presentare una proposta progettuale in qualità di capofila o partner sono quelli elencati all'art. 4.1 dell'Avviso. L'ammissibilità di ciascun ente verrà verificata dalla Commissione di valutazione, ai sensi dell'art. 12.1 dell'Avviso. In merito alla forma giuridica degli enti, si richiama l'art. 16 par. 2 del Regolamento (UE) n. 514/2014, che recita "Le azioni sostenute nel quadro dei programmi nazionali sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, non hanno scopo di lucro e non possono beneficiare del finanziamento da altre fonti a carico del bilancio dell'Unione". Tale principio è stato ripreso all'art. 4.2 lett. a) dell'Avviso, laddove si afferma che "se il partner è un ente privato deve svolgere attività senza scopo di lucro". Si evince, pertanto, che la prescritta assenza di finalità lucrative attiene alle specifiche attività che l'ente realizzerebbe nell'ambito del progetto, piuttosto che alla natura stessa dell'ente, come dimostra il fatto che anche le organizzazioni no profit possono svolgere attività a carattere commerciale con proventi tassabili. Ne consegue, quindi, che anche nel caso degli enti no profit, l'assenza di finalità lucrative va ravvisata con riferimento alle singole attività.

Ciò in quanto alla legittimazione alla partecipazione discendente dall'appartenenza dell'Ente ad una delle categorie indicate al paragrafo 4.1, sotto la condizione essenziale che la partecipazione stessa sia nello specifico connotata dall'assenza di finalità lucrative, deve attribuirsi carattere assorbente rispetto alla forma societaria rivestita, considerata per altro profilo al paragrafo 4.2, lettere a).

3. Con riferimento all'art. 4.3 dell'Avviso, si chiede conferma che, nel caso in cui il soggetto capofila sia un ente di diritto pubblico, i soggetti partner di diritto privato debbano essere identificati previo espletamento di adeguate procedure di evidenza pubblica.

Come indicato all'art. 4.3, nel caso in cui il capofila di Soggetto proponente associato sia un ente pubblico, è necessario espletare adeguate procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. Tale disposizione si applica in riferimento alla selezione di qualsiasi tipologia di partner di diritto privato (tra quelle elencate all'art. 4.1).

Quanto alla forma giuridica degli enti, si richiama l'art. 16 par. 2 del Regolamento (UE) n. 514/2014, che recita "Le azioni sostenute nel quadro dei programmi nazionali sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, non hanno scopo di lucro e non possono beneficiare del finanziamento da altre fonti a carico del bilancio dell'Unione". Tale principio, ribadito anche nel Manuale delle spese ammissibili redatto dall'AR, è stato ripreso all'art. 4.4 dell'Avviso, laddove si afferma che "tutti gli

organismi di diritto privato coinvolti in qualità di partner devono svolgere attività senza scopo di lucro”.

Si evince, pertanto, che la prescritta assenza di finalità lucrative attiene alle specifiche attività che l'ente realizzerebbe nell'ambito del progetto, piuttosto che alla natura stessa dell'ente, come dimostra il fatto che anche le organizzazioni no profit possono svolgere attività a carattere commerciale con proventi tassabili. Ne consegue, quindi, che anche nel caso degli enti no profit, l'assenza di finalità lucrativa va ravvisata con riferimento alle singole attività. In conclusione, la partecipazione di organismi di formazione di cui all'art. 4.3 lett. i) dell'Avviso in qualità di partner sarà rispettosa delle indicazioni sopra riportate, ove le attività esplicate nell'ambito del progetto non abbiano finalità lucrative.

4. E' ammessa la partecipazione in qualità di partner o capofila di Patronati ed Enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei lavoratori e datoriali di categoria?

L'art. 4.1 lett. c) prevede che sono ammessi a presentare proposte progettuali in qualità di Soggetto Proponente Unico o Associato associazioni di categoria dei lavoratori e/o dei datori di lavoro operanti nello specifico settore di riferimento dell'Avviso, ivi compresi patronati ed enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei lavoratori e datoriali di categoria.

5. E' possibile prevedere la realizzazione di percorsi formativi pre-partenza finalizzati a promuovere l'autoimprenditorialità dei cittadini di paesi terzi?

Come specificato all'art. 5.1 dell'Avviso, i progetti finanziabili devono essere "finalizzati all'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, di formazione professionale e per ricongiungimento familiare". Per tale motivo non è possibile ammettere a finanziamento progetti formativi che prevedano l'ingresso in Italia per motivi diversi da quelli elencati al succitato articolo.

6. Rientra tra gli obblighi del proponente: accompagnare i beneficiari di progetto all'effettivo ingresso in Italia?

Si richiama in proposito quanto riportato all'art. 5.2- Azione 02 sez. 4 "il Soggetto Proponente dovrà fornire il necessario supporto informativo e amministrativo ai lavoratori e ai datori di lavoro nell'espletamento delle procedure per la richiesta di nulla osta e di visto di ingresso.

Nel caso in cui, completata l'attività nel/i paesi terzi, l'ingresso dei destinatari in Italia avvenga al fine dello svolgimento di attività di tirocinio (attività non finanziata ai sensi del presente avviso) il Soggetto Proponente dovrà farsi carico di verificare la conformità della documentazione fornita per l'avvio del tirocinio rispetto a quanto previsto dalle "Linee Guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero" adottate il 5 agosto 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e relative norme regionali di attuazione (a seconda dell'ambito territoriale di riferimento)."

7. Rientra tra gli obblighi del proponente: proporre ai destinatari delle attività di formazione lavoro, delle occasioni di lavoro o di tirocinio in Italia?

Si richiama in proposito quanto riportato all'art. 5.2- Azione 02 sez. 3 "Nel corso dell'attività formativa, i candidati dovranno essere informati adeguatamente, dai soggetti attuatori degli interventi, in merito alle eventuali offerte di lavoro ed alle relative condizioni contrattuali applicabili."

8. Quanti dei beneficiari delle attività pre partenza devono entrare in Italia e svolgere attività di formazione professionale o essere assunti per considerare di aver assolto ai propri obblighi?

Si richiama in proposito quanto riportato all'art. 5.2- Azione 02 sez. 4 "L'effettivo ingresso in Italia e l'assunzione o l'avvio del tirocinio, comprovati dalla relativa comunicazione obbligatoria, di una quota pari ad almeno l'80% di coloro che hanno completato con successo il percorso formativo, rappresenterà un elemento di valutazione ai fini dell'eventuale rimodulazione del budget di progetto e delle attività progettuali.

L'eventuale rimodulazione sarà proporzionale rispetto alla quota di destinatari per i quali verrà effettuata la comunicazione obbligatoria di assunzione o di avvio del tirocinio."

9. I costi sostenuti in Italia per: Tirocini, corsi di formazione, borse lavoro sono eleggibili?

Si richiama in proposito quanto riportato all'art. 5.2- Azione 02 sez. 4, ovvero che l'attività di tirocinio non può essere finanziata ai sensi del presente avviso. Inoltre si richiama quanto riportato all'art. 7.2 per cui solamente le attività di natura strumentale, gestionale o tecnico-sussidiaria potranno essere svolte in Italia, qualora risultino funzionali ad assicurare una corretta ed efficace realizzazione delle iniziative programmate. Pertanto le uniche spese eleggibili sostenute nel territorio italiano sono quelle riguardanti tali attività.

L'AUTORITÀ DELEGATA FAMI
(Tatiana Esposito)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.